

**STUDENTI CON DSA - ESAMI PER IL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO
SINTESI DELLA NORMATIVA SCOLASTICA AL 31 LUGLIO 2012
a cura della sezione AID-Pisa**

La normativa (Legge 170/10, Decreto applicativo e Linee guida), estende a tutti i momenti del percorso scolastico quanto previsto per gli studenti con DSA.

In estrema sintesi, è diritto dello studente, anche durante gli esami, usufruire delle misure dispensative e utilizzare gli strumenti compensativi più idonei per ridurre il suo particolare disagio e metterlo in grado di mostrare le sue competenze nelle varie discipline.

E' quindi necessario che la scuola consenta e favorisca l'uso di:

- computer con lettore vocale e/o lettore umano
- videoscrittura con programma di correzione ortografica
- dizionari digitali per italiano e le lingue straniere, comprese le lingue classiche
- calcolatrice e altri strumenti di calcolo
- tabelle e formulari (per esempio: coniugazioni verbali e verbi irregolari, formule di geometria...)
- cataloghi delle procedure risolutive
- mappe concettuali
- tavole (eventualmente illustrate) di nomenclatura per il lessico settoriale delle discipline
- modelli testuali (testo narrativo, testo descrittivo, lettera privata, lettera amministrativa, saggio, riassunto...)

E' inoltre necessario che la scuola preveda e predisponga:

- criteri personalizzati per la valutazione delle prove (ignorare gli errori ortografici in tutte le lingue, gli errori di calcolo, le imprecisioni morfologiche e lessicali, valutare il contenuto e non la forma, personalizzare la scalettatura della valutazione...)
- maggior tempo per lo svolgimento del compito scritto (generalmente il 30% di tempo in più) oppure riduzione delle richieste senza penalizzazione nella valutazione
- completamento orale della verifica scritta ritenuta inadeguata

Infine si ricorda che:

- lo studente deve essere messo a conoscenza delle forme di verifica con cui si intende valutare il recupero del debito;
- se la disciplina non prevede prove scritte, la verifica deve essere orale, evitando “la prova scritta che vale come orale”;
- se la disciplina prevede un voto sia per lo scritto che per l'orale (vedi pagella del primo quadrimestre), la prova scritta non può essere eliminata, ad eccezione del caso delle lingue straniere quando sia stata prevista la *dispensa* dalle prove scritte.